

*REPUBBLICA ITALIANA*  
*In nome del Popolo Italiano*

---oo0oo---

La Corte di Appello di Napoli  
Prima Sezione Penale

Visto l'art. 605 c.p.p.,

in riforma della sentenza emessa in data 17/05/2018 dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in composizione collegiale, appellata dal PM e dalla difesa degli imputati come in seguito specificati, così provvede:

per FRASCA ANGELO,

- in ordine ai reati a lui ascritti ai capi pp) ed rr), conferma le statuizioni della sentenza appellata dal PM;

per DI GIUNTA RITA EMILIA NADIA,


- in ordine al reato a lei ascritto al capo aaa), conferma le statuizioni della sentenza appellata dal PM;
- in ordine al reato a lei ascritto al capo w), in riforma della sentenza appellata dalla difesa della stessa, la assolve, ex art. 530 c.p.p., per non aver commesso il fatto;
- dispone il dissequestro e la restituzione all'avente diritto dei documenti a lei sequestrati contestualmente al suo arresto, se non già restituiti.

per DE MARCO ANTONIO,

- in ordine al reato a lui ascritto al capo ss), in riforma della sentenza appellata dalla difesa dello stesso, lo assolve, ex art. 530 c.p.p., per non aver commesso il fatto;
- revoca le statuizioni civili emesse nei suoi confronti a favore della costituita parte civile Comune di San Felice a Cancellò;

per PAPA VINCENZO,

- in ordine ai reati a lui ascritti ai capi a), l); cc), dd), ee), ff), conferma le statuizioni della sentenza appellata dal PM;
- in ordine al reato a lui ascritto al capo oo), riqualficato dal giudice di prime cure nell'art. 353 bis c.p., in riforma della sentenza appellata dalla difesa dello stesso, la assolve, ex art. 530 c.p.p., per non aver commesso il fatto;
- revoca le statuizioni risarcitorie emesse nei suoi confronti ed in favore della costituita parte civile Comune di San Felice a Cancellò;



per PAPA NICOLA,

- in ordine ai reati a lui ascritti ai capi cc), dd), ee), conferma le statuizioni della sentenza appellata dal PM;
- in ordine al reato a lui ascritto al capo ff), in riforma della sentenza appellata dalla difesa dello stesso, ai sensi dell'art. 531 c.p.p. dichiara di non doversi procedere per intervenuta prescrizione;
- conferma, nel resto, l'appellata sentenza nei suoi confronti;

per AURIEMMA FRANCESCO,

- in ordine ai reati a lui ascritti ai capi d), e), f), g), m), n), t), conferma le statuizioni della sentenza appellata dal PM;

per SCHIAVONE ANTONIO,

- in ordine al reato a lui ascritto al capo tt), conferma la sentenza di condanna appellata dalla difesa del predetto imputato;
- in ordine al reato a lui ascritto al capo uu), in riforma della sentenza di condanna appellata dalla difesa del predetto, letto l'art. 530 c.p.p., assolve l'imputato dal reato a lui ascritto perché il fatto non sussiste;
- ridetermina, per l'effetto, la pena a lui inflitta in quella di anni sei di reclusione;
- conferma, nel resto, l'impugnata sentenza nei suoi confronti;

per SCHIAVONE SALVATORE,


- in ordine ai reati a lui ascritti ai capi ss) e tt), conferma la sentenza di condanna appellata dalla difesa del predetto imputato;
- in ordine al reato a lui ascritto al capo uu), in riforma della sentenza di condanna appellata dalla difesa del predetto, letto l'art. 530 c.p.p., assolve l'imputato dal reato a lui ascritto perché il fatto non sussiste;
- ridetermina, per l'effetto, la pena a lui inflitta in quella di anni sei e mesi due di reclusione;
- conferma, nel resto, l'impugnata sentenza nei suoi confronti;

per SCARANO FRANCESCO,

- in ordine ai reati a lui ascritti ai capi a), s), u), nn), rr) ii), conferma le statuizioni della sentenza appellata dal PM;

per PERROTTA GIUSEPPE,

- in ordine al reato a lui ascritto al capo hh), in riforma della sentenza di condanna appellata dalla difesa del predetto, letto l'art. 531 c.p.p., dichiara di non doversi procedere nei suoi confronti per intervenuta prescrizione;
- in ordine al reato a lui ascritto al capo ii), in riforma della sentenza di condanna appellata dalla difesa del predetto, letto l'art. 530, comma II, c.p.p., assolve l'imputato dal reato a lui ascritto per non aver commesso il fatto;
- revoca la pena accessoria a lui applicata della interdizione dai pubblici uffici per anni cinque;
- conferma, nel resto, l'appellata sentenza nei suoi confronti;



per BALSAMO MASSIMO,

- in ordine ai reati a lui ascritti ai capi vv) e zz), conferma le statuizioni della sentenza appellata dal PM;

per PANARIELLO SANTO,

- in ordine ai reati a lui ascritti ai capi vv) e zz), conferma le statuizioni della sentenza appellata dal PM;

per DE LUCIA PASQUALE,

- in ordine ai reati a lui ascritti ai capi a), mm), nn), oo), pp), rr), vv), zz), aaa) conferma le statuizioni della sentenza appellata dal PM;
- in ordine al reato a lui ascritto al capo w), in riforma della sentenza di condanna appellata dalla difesa del predetto, letto l'art. 530 c.p.p., assolve l'imputato perché il fatto non costituisce reato;
- in ordine al reato a lui ascritto al capo x), in riforma della sentenza di condanna appellata dalla difesa del predetto, letto l'art. 530 c.p.p., assolve l'imputato perché il fatto non sussiste;
- in ordine al reato a lui ascritto al capo dd), in riforma della sentenza di condanna appellata dalla difesa del predetto, letto l'art. 530 c.p.p., assolve l'imputato per non aver commesso il fatto;
- in ordine al reato a lui ascritto al capo hh), in riforma della sentenza di condanna appellata dalla difesa del predetto, letto l'art. 531 c.p.p., dichiara di non doversi procedere nei suoi confronti per essersi, il reato, estinto per prescrizione;
- in ordine al reato a lui ascritto al capo kk), in riforma della sentenza di condanna appellata dalla difesa del predetto, letto l'art. 530 c.p.p., assolve l'imputato perché il fatto non sussiste;
- in ordine al reato a lui ascritto al capo ll), in riforma della sentenza di condanna appellata dalla difesa del predetto, letto l'art. 530, comma II, c.p.p., assolve l'imputato per non aver commesso il fatto;
- in ordine al reato a lui ascritto al capo uu), in riforma della sentenza di condanna appellata dalla difesa del predetto, letto l'art. 530 c.p.p., assolve l'imputato perché il fatto non sussiste;
- riqualificato il capo z) nel delitto di cui all'art. 346-bis, comma III, c.p., ridetermina la pena a lui complessivamente inflitta, con riferimento ai capi v), z), ii) ss), tt), in anni sette, mesi undici e giorni quindici *reduzione*
- conferma, nel resto, l'impugnata sentenza nei suoi confronti;

per BRUNO GIUSEPPE,

- in ordine al reato a lui ascritto al capo pp), conferma le statuizioni della sentenza appellata dal PM;

per DE LUCA VINCENZO,

- in ordine ai reati a lui ascritti ai capi mm) e oo), conferma le statuizioni della sentenza appellata dal PM;



per DRAGONE LUIGI,

- in ordine ai reati a lui ascritti ai capi mm) e oo), conferma le statuizioni della sentenza appellata dal PM;

per FRAIESE TOMMASO,

- in ordine ai reati a lui ascritti ai capi a), s), u), ee), aaa), conferma le statuizioni della sentenza appellata dal PM;

- in ordine al reato a lui ascritto al capo ff), in riforma della sentenza di condanna appellata dalla difesa del predetto, letto l'art. 531 c.p.p., dichiara di non doversi procedere nei suoi confronti per intervenuta prescrizione;

- conferma, nel resto, l'appellata sentenza nei suoi confronti;

per DE LUCA ANNA MARIA IMMACOLATA,

- in ordine al reato a lei ascritto al capo ee), conferma le statuizioni della sentenza appellata dal PM;

- in ordine al reato a lei ascritto al capo ff), in riforma della sentenza di condanna appellata dalla difesa della predetta, letto l'art. 531 c.p.p., dichiara di non doversi procedere nei suoi confronti per intervenuta prescrizione;

- conferma, nel resto, l'appellata sentenza nei suoi confronti;

per DE LUCIA ANDREA,

- in ordine ai reati a lui ascritti ai capi a), cc) ee), aaa), conferma le statuizioni della sentenza appellata dal PM;

- in ordine al reato a lui ascritto al capo x), in riforma della sentenza appellata dalla difesa del predetto, letto l'art. 530 c.p.p., assolve l'imputato dal reato a lui ascritto perché il fatto non sussiste;

- in ordine al reato a lui ascritto al capo ff), in riforma della sentenza appellata dalla difesa del predetto, letto l'art. 531 c.p.p., dichiara di non doversi procedere nei confronti dell'imputato perché il reato è estinto per intervenuta prescrizione;

- in ordine al reato a lui ascritto al capo oo), in riforma della sentenza appellata dalla difesa del predetto, letto l'art. 530 c.p.p., assolve l'imputato dal reato a lui ascritto per non aver commesso il fatto;

- riqualificato il delitto di cui al capo z) in quello di cui all'art. 346-bis, comma III, c.p. ridetermina la pena inflittagli, per i reati di cui ai capi z) e dd), in anni due e mesi sei di reclusione;

- letti gli artt. 28, 31 e 37 c.p., sostituisce la durata della pena accessoria inflittagli, della interdizione temporanea dai pubblici uffici, in anni due e mesi sei;

- conferma, nel resto, l'appellata sentenza nei suoi confronti;

per RUSSO ANNAMARIA e per DE ROSA GIUSEPPE,

- in ordine al reato a loro ascritto al capo t), conferma la sentenza di condanna appellata dalla difesa dei predetti, che condanna singolarmente al pagamento delle spese del presente giudizio;



per CHERSONI ANTONIO,

- in ordine ai reati a lui ascritti ai capi m), n), o), r), conferma la sentenza di condanna appellata dalla difesa del predetto, che condanna al pagamento delle spese del presente giudizio;
- conferma, nel resto, l'appellata sentenza nei suoi confronti;

per CHERSONI CARLO,

- in ordine al reato a lui ascritto al capo l), conferma le statuizioni della sentenza appellata dal PM;
- in ordine ai reati a lui ascritti ai capi m), n), o), r), conferma la sentenza di condanna appellata dalla difesa del predetto, che condanna al pagamento delle spese del presente giudizio;
- conferma, nel resto, l'appellata sentenza nei suoi confronti;

per BASILICATA ANTONIO,

- in ordine ai reati a lui ascritti ai capi a), tt) vv), zz), conferma le statuizioni della sentenza appellata dal PM;
- in ordine al reato a lui ascritto al capo uu), in riforma della sentenza di condanna appellata dalla difesa del predetto, letto l'art. 530 c.p.p., assolve l'imputato dal reato a lui ascritto perché il fatto non sussiste;
- revoca la pena accessoria a lui applicata della interdizione dai pubblici uffici per anni cinque;
- revoca le statuizioni risarcitorie emesse nei suoi confronti a favore della costituita parte civile Comune di San Felice a Canello;

per BERGAMO MICHELE e DE SIMONE ANDREA,

- in ordine ai reati a loro ascritti ai capi bb) e dd), in parziale riforma della sentenza di condanna appellata dalla difesa degli stessi, modifica la durata della pena accessoria a loro applicata della interdizione dai pubblici uffici in anni uno per ognuno; conferma, nel resto, l'appellata sentenza nei loro confronti e li condanna singolarmente al pagamento delle spese del presente giudizio.

Revoca l'ordine di demolizione della porzione dell'immobile sita in San Felice a Canello in catasto al foglio 2, particella n. 5361 sub 3, e ripristino in conformità ai permessi di costruire n. 37/08 e n. 40/08.

Revoca l'ordine di demolizione delle opere difformi dal permesso di costruire n. 32/2011 relativo al complesso immobiliare sito in via Polvica frazione di Canello Scalo, posto su terreno identificato al fg. 6, p.lla 5001, di cui al verbale di sequestro del 9-3-2015.

Revoca la confisca dell'importo di euro 91.000,00 depositato sul libretto depositi giudiziari n. 47138, ordinata nei confronti di PERROTTA GIUSEPPE.

Revoca le statuizioni civili disposte in favore di Scialdone Antonio.

Condanna, in solido, gli imputati SCHIAVONE ANTONIO, SCHIAVONE SALVATORE, DE LUCIA PASQUALE, FRAIESE TOMMASO, DE LUCA ANNA MARIA IMMACOLATA, DE LUCIA ANDREA, RUSSO ANNAMARIA, DE ROSA GIUSEPPE, CHERSONI ANTONIO, CHERSONI CARLO,



BERGAMO MICHELE e DE SIMONE ANDREA, al pagamento delle spese di lite in favore della costituita parte civile Comune di San Felice a Canello, rappresentata dall'avv. Annalisa Papa, che si liquidano in complessive euro 1500,00 di onorari, oltre aumento del 15 % per spese forfettarie, IVA e CNPA come per legge.

Letto l'art. 300 c.p.p. dichiara la perdita di efficacia della misura coercitiva applicata a DE LUCIA Pasquale in relazione ai reati w), x), dd), hh), kk), ll), uu).

Conferma, nel resto, l'appellata sentenza.

Fissa in giorni 90 il termine per il deposito della motivazione.

Napoli, addì 03/02/2020.

IL PRESIDENTE  
Dott.ssa Ginevra Abbamondi

